

Approfondimenti

Beni *Dual Use*, sanzioni ed embarghi

Per Beni “**Dual Use**”, in italiano “beni duali” o “a duplice uso”, si intendono:

i prodotti finiti, semilavorati, componenti, macchinari inclusi i software, le tecnologie ed i servizi che possono avere sia uso civile sia uso militare. Questi beni nonostante vengano commercializzati a scopo civile possono in alcuni casi essere utilizzati per la costruzione di armi. Per questo motivo tali prodotti sono soggetti a delle norme specifiche.

Il Regolamento CE n. 428/09 (e successive modificazioni) che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, contiene la lista ufficiale dei beni sottoposti ad autorizzazione negli allegati I, II e IV. consultabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it

Nell’**Allegato I** sono presenti le seguenti categorie di beni duali:

Categoria 0	Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature
Categoria 1	Materiali speciali e relative apparecchiature
Categoria 2	Trattamento e lavorazione dei materiali
Categoria 3	Materiali elettronici
Categoria 4	Calcolatori
Categoria 5	Telecomunicazioni e “Sicurezza dell’informazione”
Categoria 6	Sensori e laser
Categoria 7	Materiale avionico e di navigazione
Categoria 8	Materiale navale
Categoria 9	Materiale aerospaziale e propulsione

L’**Allegato II** indica invece eccezioni rispetto all’Allegato I se destinati verso particolari Paesi.

Nell’**Allegato IV** sono invece reperibili ulteriori specifiche per prodotti/materiali per i quali è eventualmente prevista autorizzazione o anche esenzione per scambi intracomunitari.

L’aumento dei controlli, conseguenza anche di recenti tensioni internazionali, ha reso sempre più importante la conoscenza di questa normativa. In Italia l’esportazione di prodotti *dual use* è sottoposta all’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Nell’UE dove la politica commerciale è materia comune, il regime è il medesimo per tutti i 28 Paesi, anche se ogni Stato membro ha una propria Autorità nazionale che sovrintende al controllo.

Dalla necessità di evitare le esportazioni che recano rischi, nasce l’esigenza di un dialogo ravvicinato tra impresa e Stato.

I principali rischi da evitare sia da parte dello Stato che da parte delle imprese sono:

- non conoscere chi sia l’utilizzatore finale del bene
- non conoscere quale sia l’uso che esso intende fare del bene acquisito.

Da considerare il risvolto sanzionatorio: l’esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o

documentazione falsa, è punita:

- con la reclusione da due a sei anni
- con la multa da 25.000 a 250.000 euro (art. 16 del D.Lgs 9 aprile 2003 n. 96).

Per tali motivi le aziende esportatrici di beni con possibile carattere duale dovrebbero svolgere un'analisi attenta dei propri prodotti.

L'analisi va effettuata preventivamente rispetto alla conclusione dei contratti di vendita nei confronti dei clienti esteri, poiché l'eventuale procedimento autorizzativo potrebbe far ritardare anche di alcuni mesi il momento della spedizione, costituendo possibile inadempienza contrattuale o, ancor peggio, determinando un superamento della "*last date of shipment*" (ultima data utile per effettuare la spedizione) prevista nella lettera di credito.

Poiché il confine tra un bene duale prodotto a scopo civile e un bene duale prodotto ad uso militare non è sempre così marcato, occorre suddividerli in due distinte fattispecie:

- appositamente progettati o modificati per uso militare.
- NON appositamente progettati o modificati per uso militare.

Se il bene è solo una piccola parte (un elemento di un impianto più grande non duale) come, ad esempio, valvole o pompe di un impianto petrolchimico, si consiglia di richiedere l'autorizzazione SOLO per i beni realmente duali.

In questo caso è bene comunque allegare anche una breve relazione sull'impianto stesso.

In Italia l'autorità che interviene nel procedimento per l'export di materiale espressamente dichiarato per uso militare è la stessa che fa da garante anche per l'export di beni *dual use*. L'intento di questa comunanza nelle procedure è quello di responsabilizzare l'impresa a formulare i controlli sull'export in modo pressoché simile sia si tratti di un bene duale che di materiale a scopo bellico.

L'elasticità nella definizione dei beni duali diventa invece utile allo Stato per allargare i propri controlli su tutti quei beni "sensibili" volti all'export.

Tutti i beni, siano essi di libera esportazione o sottoposti ad autorizzazione, siano essi a scopo civile o militare, possono essere intercettati dalla **procedura "catch all"**.

La suddetta procedura può sottoporre qualsiasi bene (non compreso nella lista duale) ad autorizzazione preventiva all'esportazione e può nascere sia dalla volontà dell'Autorità nazionale che da "autodenuncia" dell'impresa.

Molti prodotti non sono sottoposti a licenza e quindi vengono esportati liberamente. Può però verificarsi il caso in cui, sulla base di informazioni ricevute, l'Autorità stabilisca che una data esportazione di un bene non compreso negli elenchi comunitari necessita di essere considerata con maggiore attenzione dal Ministero.

Ciò può avvenire a causa del Paese di destinazione, del destinatario finale o del contributo che un prodotto del genere potrebbe dare, più o meno direttamente, alla proliferazione di armi di distruzione di massa.

In tal caso l'esportatore italiano riceve una lettera in cui viene invitato dall'Autorità competente (cioè dalla Div. IV Politica Commerciale del Ministero Sviluppo Economico) a presentare una richiesta di esportazione per il prodotto che intende esportare, pur essendo questo di libero commercio.

Se tale articolo è già in Dogana, ne viene fermata l'esportazione dai funzionari locali, cui l'Agenzia delle Dogane, preavvertita dall'Autorità competente insieme ad altre Pubbliche Amministrazioni interessate, è destinataria del provvedimento di *catch-all*.

A questo punto l'esportatore ha due possibilità:

- rinunciare all'operazione commerciale in questione
- inoltrare la domanda di esportazione al Ministero, come se si trattasse di un articolo listato, domanda che sarà analizzata dal Comitato Consultivo.

Il Ministero emetterà un parere: concessione della licenza o diniego della stessa.

- In caso di diniego l'esportatore non potrà effettuare di sua iniziativa l'operazione per i successivi tre anni. Il provvedimento di diniego può anche essere rinnovato e quindi permarrà il divieto di esportare la merce in questione senza autorizzazione. Se l'autorizzazione viene negata c'è sempre una motivazione politico/giuridica. Nel sistema *dual use* multilaterale utilizzato nell'UE vige la regola del *NO UNDERCUT* (non scavalcare) per cui, se l'Italia, ad esempio, nega una certa esportazione ad una sua impresa, tutti gli altri Paesi di conseguenza non potranno successivamente permettere che altre imprese la possano effettuare. Questo per impedire una concorrenza sleale quantomeno dalle imprese di altri Stati membri.
- In caso di concessione ogni operazione identica dovrà, per 3 anni, essere nuovamente sottoposta a procedimento *dual use*.

Dall'arrivo dell'istanza, il Ministero avrebbe, teoricamente, sino a 180 giorni per rispondere all'impresa. Di prassi, una volta pervenuta la documentazione l'autorizzazione viene rilasciata mediamente entro 30/60 giorni.

Procedure di rilascio

Al momento della richiesta di autorizzazione per esportare beni duali o beni sensibili è necessario informare l'Autorità competente di ogni dettaglio dell'operazione ed in particolare è importante capire il "tracciato" del bene, ovvero:

- **Trader**
- **Intermediario**
- **Utilizzatore finale** (uso del bene e coerenza con le applicazioni abituali).

Oltre ad un controllo sugli allegati dei Regolamenti comunitari di riferimento, si ricorda che la normativa *dual use* ha la sua traduzione nella **prassi doganale** al momento della compilazione, da parte dello spedizioniere, della casella 44 del DAU (dichiarazione doganale).

Per numerose voci doganali, nelle quali potrebbero essere classificati beni *dual use*, è infatti prevista l'indicazione in casella 44 del DAU degli estremi del documento di autorizzazione ovvero, nel caso di beni di libera esportazione, del codice di esonero Y901 con il quale si dichiara che il prodotto **non** rientra fra quelli elencati nel Regolamento comunitario.

È evidente che lo spedizioniere responsabile della compilazione del DAU potrà indicare il codice Y901 solo sulla base di una dichiarazione di esonero dell'azienda che potrà essere inserita nella documentazione commerciale (fattura, fattura pro forma) ovvero su documento consegnato a parte. Proprio per tale ragione, gli spedizionieri richiedono alle aziende esportatrici delle dichiarazioni da sottoscrivere circa i prodotti *dual use*.

Una semplice **verifica della propria voce doganale nella sezione Taric del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane può dare utili informazioni in merito alla possibile presenza del prodotto negli elenchi dei beni a duplice uso.**

Una semplice **verifica della propria voce doganale nella sezione Taric del sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane può dare utili informazioni in merito alla possibile presenza del prodotto negli elenchi dei beni a duplice uso.**

Dal sito dell’Agenzia delle Dogane, accedere a Tariffa Doganale TARIC dove si accede a AIDA:

1. cliccare “consultazione” e poi “nomenclature” (in alto a sinistra)
2. scegliere “Taric -> Visualizza” dal menu a tendina
3. inserire la voce doganale del prodotto
4. quindi verificare le misure di esportazione selezionando il Paese di destinazione.

Nelle “condizioni” potrebbe essere indicato “autorizzazione all’esportazione *dual use*. In tal caso sarà opportuno approfondire l’analisi delle specifiche tecniche del proprio prodotto in modo da escludere che esso rientri nella lista di controllo.

L’approfondimento dovrà essere effettuato sottoponendo all’ufficio tecnico dell’azienda l’allegato presente nel Regolamento comunitario (che è sottoposto ad aggiornamento regolare ed è quindi opportuno monitorarne costantemente l’evoluzione) in modo da confrontare le specifiche tecniche del prodotto esportato con quelle dei prodotti *dual use*. Nel caso in cui l’esportazione venga curata da un’azienda puramente commerciale (società di trading), non responsabile pertanto della fabbricazione dei beni esportati, sarà cura della stessa informarsi presso il proprio fornitore in merito alla libera esportabilità dei beni richiedendo eventualmente una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda fornitrice.

Stesso comportamento dovrà essere tenuto da un’azienda che produce beni i cui componenti principali vengono acquistati da aziende terze e potrebbero essere *dual use*. In tal caso è infatti opportuno richiedere ai fornitori delle dichiarazioni di esonero da tenere agli atti in caso di eventuali contestazioni.

Una volta appurato che il prodotto esportato non può essere considerato *dual use*, sarà possibile dichiarare il prodotto “di libera esportazione” e quindi il dichiarante doganale/spedizioniere che rappresenta l’azienda presso l’Autorità doganale potrà indicare alla casella 44 del DAU il codice di esonero Y901.

Se invece il prodotto da esportare rientra nell’elenco dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso è necessario **richiedere un’autorizzazione all’esportazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico.**

Le richieste di autorizzazione possono essere individuali, valide per singole esportazioni, ovvero a carattere generale, valide per più operazioni, per più categorie di beni o per più destinazioni.

Tutte le indicazioni e la documentazione per richiedere i vari tipi di autorizzazione sono reperibili dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le autorizzazioni possono essere:

Autorizzazione “Specifica Individuale”: necessario richiedere autorizzazione di esportazione anche per esportazioni temporanee o di merci destinate a mostre o fiere);

Autorizzazione “ Globale Individuale”: la domanda può essere riferita all’esportazione di tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno o più Paesi di destinazione specifici ed ha validità non superiore a tre anni e con possibilità di proroga su richiesta. ,

Autorizzazione “Generale Comunitaria”: in riferimento alla richiesta di autorizzazione c.d. "generale comunitaria " i Paesi verso i quali si viene autorizzati ad esportare sono: Australia, Canada, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti d'America, Svizzera.

Autorizzazione “ Generale Nazionale”: in riferimento all’autorizzazione "generale nazionale" i Paesi verso i quali si viene autorizzati ad esportare sono: Antartide (base italiana), Argentina, Corea del Sud, Turchia).

Sanzioni-embarghi:

Nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), l'UE applica misure restrittive al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti nel Trattato sull'Unione Europea. Negli ultimi anni l'UE ha fatto spesso ricorso all'imposizione di sanzioni o misure restrittive sia in modo autonomo sia in attuazione di risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Le misure restrittive imposte dall'UE possono essere dirette contro Governi di Paesi terzi, nonché contro entità non statali e persone fisiche o giuridiche (come gruppi terroristici e singoli terroristi). Esse possono comprendere embarghi sulle armi, restrizioni commerciali specifiche o generali.

Per l'Italia, l'autorità competente responsabile di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio è il Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Attualmente sono in vigore restrizioni commerciali nei confronti di diversi Paesi, in particolare:

1. Afghanistan
2. Bielorussia
3. Congo (Repubblica Democratica del),
4. Corea (Repubblica Democratica Popolare di),
5. Costa d'Avorio,
6. Egitto
7. Eritrea
8. Guinea
9. Guinea-Bissau
10. Iran
11. Iraq
12. Liberia
13. Libia
14. Moldova
15. Myanmar/Birmania
16. Siria
17. Somalia
18. Sudan
19. Sud Sudan
20. Tunisia
21. Ucraina
22. Zimbabwe.

Nello specifico sul sito della **Farnesina (Ministero Affari Esteri)** sono disponibili le singole restrizioni sul commercio nei confronti di ciascun Paese.

Fonti: Regolamento (UE) n. 388/2012 (modifica il regolamento (CE) n. 428/2009)

Regolamento CE n 1232/2011 (modifica il Regolamento CE n. 428/2009)

Regolamento CE n. 428/2009

D. Lgs. N. 96/2003

www.sviluppoeconomico.gov.it

www.esteri.it/MAE/IT

www.worldpass.camcom.it